

COMUNE DI MEDICINA

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili

Art. 1 - Funzioni .

1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni all'Ufficiale di Stato Civile o ad uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, in conformità con l'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 2 - Individuazione della "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.

2. Il locale individuato per la celebrazione dei matrimoni civili è la Sala Consiglio della Sede Municipale.

3. La Giunta comunale, là dove dovessero esserci impedimenti tecnici per l'utilizzo dei locali individuati al comma 2, con proprio atto individua strutture alternative per le finalità di cui al presente regolamento.

Art. 3 – Prenotazione dell'evento

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile devono presentare domanda per la prenotazione dell'evento contemporaneamente alla richiesta di pubblicazione di matrimonio e comunque almeno 40 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari.

2. La prenotazione dei locali non può essere effettuata per matrimoni che s'intende celebrare oltre 180 giorni dalla data di presentazione della domanda;

3. Una volta ottenuta la conferma della disponibilità dell'orario e della sala, la domanda ed il relativo pagamento sono effettuati presso l'Ufficio individuato dall'Amministrazione..

4. Contestualmente alla concessione dovranno essere indicati tutti gli estremi per il pagamento delle tariffe di cui al successivo articolo 6. Il mancato pagamento entro il termine di 5 giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti;

5. In caso di indisponibilità dei locali, dovranno essere individuate strutture alternative per la celebrazione dei matrimoni civili.

Art. 4 - Prescrizioni per l'utilizzo dei locali

1. I locali devono essere disponibili per la cerimonia civile, puliti e sgombri da cose o attrezzature estranee all'arredo ordinario degli stessi.

2. Alle parti richiedenti è consentito di addobbare il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti.

Art. 5 - Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di Stato Civile: lunedì mattina, martedì mattina e pomeriggio, mercoledì mattina, giovedì mattina, venerdì mattina, sabato mattina.
2. La celebrazione richiesta in orari diversi da quelli indicati sopra e in giornate festive è soggetta al versamento dell'apposita tariffa indicata al successivo articolo 6 (spese di personale forfetizzate);
3. Non sono celebrati matrimoni civili nei giorni di Pasqua e Natale.

Art. 6 - Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo dei locali e per la celebrazione dei matrimoni sono di seguito elencate:
 - Fuori dall'orario d'ufficio (non oltre le ore 20.00) Euro 120,00.
2. La Giunta Comunale, con proprio atto, può modificare le tariffe di cui al precedente comma 1.

Art. 7 - Matrimoni di soggetti non residenti

1. Per i matrimoni di soggetti non residenti (ovvero entrambi i nubendi non residenti), che intendono contrarre matrimonio civile nel Comune di Medicina, anche svolgentisi durante gli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, è in ogni caso applicata la tariffa di €200,00.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale sono abrogate tutte le norme e le disposizioni con esso contrastanti.